

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (MI) TINA               | Presidente                                                |
| (MI) BARTOLOMUCCI       | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) DELL'ANNA MISURALE | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) PERON              | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) GILIBERTI          | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 03/03/2026

## FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase di reclamo, adiva questo Arbitro deducendo di aver smarrito un buono fruttifero, anche a causa del periodo di pandemia. Contestava che l'intermediario non avesse informato i clienti sulla scadenza e sulla riscuotibilità dello stesso, come aveva fatto nei successivi periodi.

Chiedeva, pertanto, il rimborso del titolo.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto eccepiva preliminarmente l'incompetenza temporale di questo Arbitro, poiché il ricorrente intendeva far valere un vizio genetico relativo a titoli sottoscritti in data anteriore al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Eccepiva pure l'incompetenza per materia, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla C\* d\* e p\* e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, t.u.b.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto eccepiva preliminarmente l'incompetenza temporale di questo Arbitro, poiché il ricorrente intendeva far valere un vizio genetico relativo ad un buono che era stato sottoscritto anteriormente al 01.01.2009. Eccepiva pure l'incompetenza per materia, trattandosi di

prodotti finanziari emessi dalla C\* d\* e p\* e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, t.u.b.

Nel merito, l'intermediario rappresentava che il buono in questione appartenesse alla serie "CD", collocata nel periodo 05/03/2000 – 15/07/2000, con una durata di sei o dieci anni.

Rilevava che la data di emissione risultasse visibile, per cui non potessero essere stati ingenerati dubbi in merito alla scadenza e quindi alla prescrizione degli stessi; precisava pure che all'epoca non fosse previsto alcun timbro o etichetta riportante la data di scadenza.

Osservava, peraltro, che i buoni in questione non presentassero alcuna "irregolarità" od elemento che potesse aver indotto i sottoscrittori a considerarli appartenenti ad altra tipologia o serie, né tantomeno elementi che possano aver ingenerato dubbi sulla tipologia di appartenenza dei BFP, stante la presenza sul titolo della dicitura "a termine", della data di emissione e della serie, nonché l'assenza di errori.

Riteneva comunque che l'eventuale scarsa chiarezza in merito alla prescrizione non sia sufficiente a giustificare l'inerzia da parte del titolare, in quanto sarebbe stata cura del medesimo - sia al momento dell'emissione sia durante il periodo di vigenza dei titoli - far constatare presso qualsiasi ufficio tale problema. Precisava inoltre che all'epoca dell'emissione non fosse prevista l'apposizione di alcuna etichetta o timbro indicante la data di scadenza. Faceva presente, infatti, che le emissioni dei titoli venissero effettuate per "serie" con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore, ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario.

Faceva altresì presente che la proroga causa Pandemia da Covid-19 riguardasse i buoni cartacei, il cui termine di prescrizione cadeva nel periodo 1 febbraio 2020 – 31 luglio 2021 ed erano esigibili fino al 30 settembre 2021.

Affermava che, ai sensi dell'art. 1, comma 345 quinquies, della legge n. 266/05, gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi emessi dopo il 14/04/2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione decennale, vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e versati al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della richiamata Legge.

Rilevava, pertanto, che l'eventuale liquidazione dei BFP caduti in prescrizione vanificherebbe la ratio della suddetta previsione normativa che supera il dettato del previgente art. 8, comma 2, del DM 19/12/2000, abrogato per effetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, del DM Economia e Finanze 05/10/2020.

Soggiungeva che il diniego di rimborso trovasse altresì conforto in quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 03/11/2010, nella parte in cui esclude una qualsiasi possibilità di rimborso per i Buoni caduti in prescrizione e devoluti al Fondo.

Quanto al termine prescrizionale, rammentava che l'art. 8, comma 1, del D.M. del Ministero del Tesoro del 19.12.2000 ha previsto che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo; ricordava pure che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 dicembre 2003, adottato in attuazione dell'art. 5 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, relativo alla trasformazione della C\* D\* e P\* in società per azioni, avesse disposto l'assegnazione a quest'ultima della titolarità delle sole serie di B.F.P. in emissione a far data dal 14 aprile 2001 e il subentro del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla C\* D\* e P\* nei rapporti in

essere alla data di trasformazione, incluse le garanzie e gli accessori, relativi alle serie emesse dal 18 novembre 1953 sino al 13 aprile 2001.

Faceva presente che, come da giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'impossibilità di far valere il diritto previsto dall'art. 2935 cod. civ., quale rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del proprio diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

In merito alla decorrenza della prescrizione, richiama l'ordinanza n. 16459/2024 della Corte di Cassazione, la quale (ribadendo quanto già affermato in alcuni precedenti (Cass., n.19243/2023; Cass., n. 23006/2023) ha statuito che – alla luce della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000 – il “dies a quo” coincide con la data di scadenza del titolo.

Riportava pure una specifica evidenza estratta dal sito web di CDP da cui risulta l'avvenuta prescrizione del titolo a risparmio oggetto della presente controversia.

Rinviava anche al principio espresso dal Collegio di coordinamento (cfr. dec. n. 17814/2019), in relazione al quale la mancata consegna del foglio informativo non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione; parimenti, rinviava ad alcune decisioni del Collegio di coordinamento (n. 4656/2022) e dei Collegi territoriali che avevano rilevato l'incompetenza temporale dell'Arbitro in ordine alle domande di risarcimento per mancata consegna del foglio informativo.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, il quale osservava che l'intervenuta prescrizione del buono fosse stata comunicata solo in occasione della richiesta di rimborso del 21.11.2025, e riteneva, invece che essa dovesse essere valutata alla luce degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, della posizione di risparmiatore non professionale e dell'intero comportamento tenuto dall'emittente nel corso del rapporto.

Contestava che quest'ultimo, invece, non avesse fornito la prova di aver fornito un'informazione chiara, specifica e comprensibile riguardo alla scadenza del titolo, alla successiva prescrizione e alle relative conseguenze irreversibili, non potendo ritenersi sufficiente la mera presenza di indicazioni standardizzate sul buono e avendo tale carenza informativa generato un legittimo affidamento sulla persistente validità del titolo.

Ribadiva che il rifiuto di pagamento fosse stato opposto solo al momento della richiesta di rimborso, senza che in precedenza l'intermediario avesse sollecitato la riscossione, segnalato l'approssimarsi della prescrizione o adottato iniziative idonee a tutelare il risparmiatore, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede, anche in considerazione della diligente conservazione del titolo e della tempestività dell'azione intrapresa dopo aver appreso dell'eccezione.

Considerava infondata l'affermazione secondo cui sarebbe venuto meno ogni diritto di credito, poiché la prescrizione non opera automaticamente in presenza di carenze informative imputabili all'emittente e il comportamento dell'intermediario può precluderne l'opponibilità quando abbia ingenerato affidamento nel risparmiatore, non potendosi escludere una valutazione equitativa del caso concreto. Le repliche del ricorrente venivano riscontrate dall'intermediario, il quale si riportava ai propri scritti difensivi.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto al rimborso del valore di un buono fruttifero postale, ritenendo che non sia maturato alcuna prescrizione degli stessi a causa della violazione degli obblighi informativi sulle caratteristiche degli stessi da parte dell'intermediario.

In relazione a tale domanda l'odierno resistente ha eccepito l'irricevibilità del ricorso sotto un duplice profilo: per un verso, ritiene che la materia oggetto della domanda attenga a prodotti finanziari, sottratti alla competenza per materia dell'ABF; per altro verso, ritiene che i fatti dedotti nel ricorso siano esorbitanti rispetto alla competenza temporale di questo Arbitro, poiché avrebbero ad oggetto questioni inerenti ai buoni fruttiferi, la cui emissione risale ad un periodo precedente al sesto anno rispetto alla data di proposizione del ricorso.

La prima eccezione non merita accoglimento. Al riguardo, il Collegio di coordinamento – il quale era già intervenuto sul punto (cfr. dec. n. 5674/2013) – è pure tornato a ribadire la competenza *ratione materiae* in relazione a siffatte domande, trattandosi “di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti” (cfr. dec. n. 6142/2020) relative a buoni fruttiferi per i quali deve essere esclusa la qualificazione di prodotti finanziari: sono state, infatti, confermate le argomentazioni relative alla non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (art. 1, comma 1-*ter*, t.u.f.), nonché il richiamo all'esclusione dei depositi bancari o postali dalla qualificazione di prodotti finanziari, operata espressamente dall'art. 1 lett. u) t.u.f. (cfr. dec. n. 4656/2022).

Anche la seconda eccezione preliminare deve essere respinta poiché anche sul punto il Collegio di coordinamento ha chiarito che – qualora la *causa petendi* della domanda consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza – l'eccezione di incompetenza *ratione temporis* attiene pur sempre ad una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, sebbene quest'ultimo sia sorto antecedentemente al termine di sei anni precedenti alla presentazione del ricorso (dec. n. 4656/2022 cit.).

Quanto al merito, emerge documentalmente che il titolo oggetto di ricorso sia stato emesso il 07.03.2000, per l'importo di Lire 5.000.000; sul fronte e sul retro del buono è riportata la dicitura “A TERMINE”, mentre sul retro non è indicata la serie, ma solo la disciplina dei rendimenti. Anche senza un espresso riferimento alla serie di appartenenza, questa può essere individuata sulla base della data di emissione; pertanto, tenuto conto della sottoscrizione avvenuta il 07.03.2000, deve ritenersi che il buono appartenga alla serie CD, istituita con D.M. Tesoro 22 febbraio 2000; l'art. 4 di tale decreto prevede che “i buoni della nuova serie speciale «CD» hanno la durata di sei o dieci anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 30 per cento o al 60 per cento del capitale sottoscritto”.

Con riguardo alla prescrizione, l'art. 8 del D.M. 19.12.2000 ha stabilito il principio generale secondo cui “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.

La richiamata disposizione non chiarisce tuttavia il termine di decorrenza del periodo prescrizione; su questo punto è intervenuto di recente il Collegio di coordinamento, il quale – richiamando le posizioni

espresse dalla Suprema Corte con le ordinanze nn. 19243/23 e 23006/23 – ha affermato il seguente principio di diritto: “Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l’art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo” (cfr. dec. n. 6196/2024: il Collegio era stato investito per la verità della questione interpretativa della norma relativa ai buoni a termine appartenenti alla serie BA, ma applicabile anche ai titoli delle serie a questa assimilabili).

Nel caso in esame, il buono è stato emesso il 07.03.2000 ed ha una scadenza di dieci anni; quindi il *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione deve calcolarsi a far data dal 07.03.2010; la prescrizione decennale, di conseguenza, deve ritenersi maturata il 07.03.2020.

Va pure rilevato che, per effetto della proroga dei termini ai sensi della normativa intervenuta in seguito in seguito alla emergenza pandemica, il D.L. del 19 maggio 2020, n. 34, art. 34 comma 3 ha previsto che “I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza”. Con successivi aggiornamenti normativi, il termine previsto dal predetto articolo è stato più volte prorogato fino al 31/07/2021, come da ultimo previsto dal D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (art. 11, comma 1); pertanto, i buoni in oggetto avrebbero potuto essere riscossi entro il 30.09.2021.

Per stessa ammissione del ricorrente, invece, la prima richiesta – formalmente presentata con il reclamo – è stata presentata in data 12.11.2025, con conseguente estinzione del diritto al rimborso. Non può condurre ad una diversa conclusione neppure la circostanza, sollevata dallo stesso ricorrente, che non sia stato mai informato riguardo scadenza e prescrizione e che non abbia ricevuto il foglio informativo contenente le indicazioni necessarie per il corretto esercizio dei propri diritti.

Va rammentato al riguardo che il termine di scadenza costituisce tanto il momento al ricorrere del quale il titolo diviene infruttifero, ma anche il *dies a quo* per l’esercizio della pretesa creditoria del titolare, che deve avvenire entro il periodo decennale di prescrizione.

Sotto tale profilo, non può ravvisarsi alcun elemento di specialità che sia in grado di derogare alla disciplina generale della prescrizione disciplinata dal codice civile, in base alla quale l’impossibilità di far valere un diritto, quale fatto impeditivo della sua decorrenza ex art. 2935 cod. civ., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l’esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 cod.civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione.

Ne deriva che la scadenza del termine di fruttuosità individua in maniera oggettiva la sola possibilità legale di esercizio del diritto, rispetto alla quale non può assumere rilevanza un mero impedimento di fatto, qual è appunto la mancata informazione sulla data di cessazione della fruttuosità (e, corrispondentemente, di decorso della prescrizione).

La conoscibilità legale è assicurata dal rispetto delle formalità previste dalla legge (pubblicazione della normativa ministeriale in Gazzetta Ufficiale; affissione degli avvisi nei locali aperti al pubblico; inserzione degli stessi sui quotidiani o sui siti web) ed è idonea a fondare un principio di autoresponsabilità in capo ai sottoscrittori che non giustifica il mancato esercizio del diritto ai fini dell’interruzione della prescrizione.

La consegna del foglio informativo, ed in generale l'assolvimento di obblighi di informazione, costituiscono, dunque, un obbligo di cooperazione aggiuntivo che nulla ha a che vedere con l'esercitabilità in concreto del diritto di credito.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie il ricorso**

IL PRESIDENTE